



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1375 del 21 dicembre 2016

Fascicolo n. 2595/2015

Oggetto: La gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana: stato di attuazione della riforma e analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema.

Riferimenti normativi: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Parte VI, Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati); art. 2, comma 186-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191; Legge della Regione Siciliana 8 aprile 2010, n. 9; art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; art. 34, comma 23, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138; Legge della Regione Siciliana 9 gennaio 2013, n.3; art. 1, comma 609, lett. a) e c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; art. 14, comma 29, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Sentiti in audizione l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dott.ssa Vania Contrafatto e il Presidente ANCI Sicilia, Prof. Leoluca Orlando nell'adunanza del 2 settembre 2015;

Visto il deliberato del Consiglio dell'Autorità, adottato nell'adunanza del 20 gennaio 2016, di approvazione delle risultanze istruttorie;

Vista la nota dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dott.ssa Vania Contrafatto dell'11 marzo 2016;

Vista l'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riguardo all'art. 15;

Sentito in audizione il Direttore Generale della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'adunanza del 23 novembre 2016;

Vista l'Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riguardo all'art. 6;

Viste le precedenti relazioni dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture, nonché la relazione finale del 20 dicembre 2016.

I. PREMESSA

1. A seguito di numerosi esposti pervenuti all'ANAC in cui vengono denunciate presunte illegittimità riferite alle condotte poste in essere dai comuni e dalle società d'ambito nella gestione del servizio di igiene urbana nella Regione Siciliana, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva del ciclo integrato dei rifiuti in tale regione, con particolare riguardo allo stato di attuazione della riforma introdotta con L.R. n. 9/2010 e all'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema.

2. A tal fine sono stati sentiti in audizione congiunta l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dott.ssa Vania Contrafatto e il Presidente dell'ANCI Sicilia, Prof. Leoluca Orlando nell'adunanza del 2 settembre 2015.

3. L'Assessore Contrafatto ha segnalato il fenomeno dei comuni che stanno operando in regime di proroga attraverso le ordinanze ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, affidando il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sempre alle stesse ditte e per un arco di tempo che supera i limiti consentiti dalla normativa. Ha illustrato inoltre all'Autorità il Piano Stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica e il relativo Cronoprogramma predisposto dal Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti. Ha consegnato infine copia dei decreti di nomina dei vari commissari straordinari presso le SRR (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti), unitamente alla nomina del consulente della Regione incaricato di aggiornare il Piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. L'intervento del Presidente dell'ANCI-Sicilia si è concentrato sulle conseguenze della mancata attuazione della L.R. n. 9/2010, testimoniata in primo luogo dalla permanenza del sistema dei 27 ATO in liquidazione, le 27 Società d'Ambito, talune dichiarate fallite. L'assenza inoltre di un adeguato Piano regionale dei rifiuti, la mancanza di un programma di impiantistica pubblica e la decennale confusione e lacunosità di direttive regionali avrebbero determinato l'attuale "stato di calamità istituzionale". Le profonde anomalie – secondo il Presidente Orlando – sarebbero confermate dalla condizione di oligopolio che caratterizza il sistema della gestione delle discariche e del trasporto dei rifiuti. Ciò emergerebbe chiaramente dal testo dell'Ordinanza n. 20 del 14 luglio 2015 del Presidente della Regione, in cui sono indicate le aziende che gestiscono le discariche private, favorite – a detta di Orlando - rispetto all'unica discarica pubblica di Bellolampo, determinando così notevoli disservizi e costi per i cittadini di decine di comuni costretti da provvedimenti regionali a non accedere a Bellolampo e a trasportare i rifiuti a centinaia di chilometri di distanza.

5. Nel corso dell'audizione si è anche fatto cenno alla diffida del Governo che il 7 agosto 2015 ha contestato alla Regione l'eccessivo numero di Ambiti ottimali e dei correlati Enti di governo nonché la circostanza che le funzioni organizzative non siano tutte allocate in capo alle S.R.R. ma si intestino anche in capo ai Comuni (A.R.O.). In particolare, la Regione Siciliana è stata diffidata a:

- 1) rideterminare, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, la perimetrazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e a ridefinire, conseguentemente, la loro consistenza numerica, individuando non più di cinque ambiti o bacini territoriali, includendo le isole minori nel più vicino bacino istituito nella terraferma;
- 2) assicurare che vengano istituiti e resi operativi, entro 120 giorni dalla perimetrazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di cui al punto 1), i relativi enti di governo, eventualmente esercitando tempestivamente il potere sostitutivo di cui all'art. 14, comma 1, della L.R. n. 9 del 2010, ove ciò dovesse rendersi necessario;

- 3) adeguare, entro 60 giorni dal ricevimento della diffida, la legislazione regionale vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, a provvedere ad allocare le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, unicamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui al punto 2).

6. Relativamente all'indagine in oggetto, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 20 gennaio 2016 ha esaminato le risultanze istruttorie autorizzando la loro trasmissione alla Regione Siciliana nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui si riporta in sintesi il contenuto.

II. ASSETTO NORMATIVO E AMMINISTRATIVO NELLA REGIONE SICILIANA

a) Il quadro normativo

7. La Regione Siciliana ha disciplinato la gestione integrata dei rifiuti attraverso l'adozione della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante *Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*, che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, salvaguardando la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in coordinamento con le disposizioni del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006).

Come è noto, la L.R. n. 9/2010 ha affidato l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti a società consortili di capitali, costituite - in ciascun ATO - dalle province e dai comuni ricompresi nello stesso. A tali società, denominate Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (in seguito S.R.R.), sono attribuite in base all'art. 8 della L.R. n. 9/2010, le funzioni di Autorità d'Ambito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, tra le quali quella di espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti nonché l'attività: a) di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori; b) di trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla Provincia tutte le informazioni da esse richieste; c) di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

Le altre attività regolative sono state distribuite tra i vari livelli di governo, ossia Regione (art. 2), province (art. 3); comuni (art. 4).

8. Tra le numerose modifiche apportate alla L.R. n. 9/2010, per quanto di nostro specifico interesse, preme segnalare la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" dove, in particolare, all'art.1, comma 2, si prevede che *"i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti"*.

b) L'assetto amministrativo

La Regione

9. Ai sensi della disciplina vigente, competono alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati¹.

Tra gli atti fondamentali di competenza della Regione figura l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 9.

Le ex ATO (Autorità d'ambito) ovvero le 27 società d'ambito in liquidazione

10. Con l'entrata in vigore della L.R. n. 9/2010, i consorzi e le società d'ambito sono posti in liquidazione (art. 19). L'esperienza delle ex ATO – gestite secondo logiche clientelari – si è rivelata disastrosa sotto ogni punto di vista: l'affidamento degli appalti e delle concessioni è avvenuto con procedure opache e le società partecipate sono state sfruttate per reclutamenti incontrollati.

11. L'indagine condotta dalla Corte dei conti² sulla gestione economico-finanziaria delle 27 società d'ambito che hanno gestito nel triennio 2007/2009 il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ha evidenziato gravi sofferenze finanziarie e gestionali. In particolare la Corte ha segnalato: 1) la lievitazione dei costi di funzionamento delle 27 società d'ambito; 2) l'elevata esposizione debitoria delle dette 27 società che complessivamente ascende a quasi 900 milioni di euro³; 3) l'incapacità delle società d'ambito di riscuotere tanto i crediti vantati nei confronti dei comuni-soci, quanto i crediti nei confronti dei singoli cittadini utenti del servizio, in base ad una TIA (tariffa di igiene ambientale)⁴ illegittimamente determinata; 4) la modestissima percentuale di raccolta differenziata; 5) la commistione fra regolazione e gestione del servizio in seno ad alcune società d'ambito e la previsione di piani tariffari e capitolati di gara rapportati a determinati *standards* di servizi e prestazioni non osservati in sede esecutiva.

12. Allo scadere del periodo transitorio di cui all'art. 19, comma 12 della L.R. n. 9/2010, posticipato dalla L.R. n. 3/2013 al 30 settembre 2013, il Presidente della Regione ha adottato l'Ordinanza n. 8/Rif. del 27 settembre 2013 per prorogare – fino al 15 gennaio 2014 – in capo alle ATO in liquidazione le competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti. L'ordinanza impone ai Commissari straordinari di “garantire la continuità del servizio”, prorogando – in buona sostanza – le gestioni in essere.

13. Con l'ordinanza n. 8/RIF è stata costituita la gestione liquidatoria unitaria presso l'assessorato regionale all'Economia, in cui sono confluite tutte le gestioni liquidatorie ed è stato attribuito un ruolo di coordinamento all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, autorizzato ad anticipare risorse finanziarie. In ciascun ambito, pertanto, è stato insediato un commissario straordinario competente ad adottare tutti gli atti necessari alla transizione verso il nuovo assetto gestionale e a garantire, al contempo, la continuità del servizio. In base all'art. 3 dell'ordinanza, gli oneri di tale attività, per i quali è istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio e, in caso di mancata corresponsione, è possibile attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali di loro spettanza.

¹ Per una disamina delle singole competenze si rinvia all'art. 2 della L.R. 9/2010.

² V. Delibera n. 101/2012/ VSGF in www.corteconti.it

³ L'ammontare complessivo delle passività che gravano sul sistema risulta, tuttavia, molto più elevato ove si consideri anche l'esposizione debitoria delle società d'ambito e dei consorzi nei confronti di fornitori, banche e altri creditori. La stessa, in base alle certificazioni dei liquidatori, aggiornata al 15 giugno 2015, è quantificabile in euro 1.053.717.774. Computando anche gli importi più aggiornati forniti in precedenza dagli ATO inottemperanti, le passività complessive delle società e dei consorzi d'ambito potrebbero ascendere ad oltre 1.164.660.795 euro.

⁴ Oggi sostituita dalla TARI

14. Il nuovo sistema, che ha, di fatto, procrastinato i termini legislativi di cessazione dell'attività e di scioglimento delle società d'ambito attraverso la compresenza di commissari straordinari (per la gestione dall'1 ottobre 2013 in poi) e di commissari liquidatori (per la gestione dell'esposizione debitoria fino al 30 settembre 2013), non sembra, tuttavia, aver garantito adeguatamente la transizione verso i nuovi assetti gestionali. A conferma di ciò si rileva che sono state adottate – ad oggi - numerose altre Ordinanze ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006, con le quali si sono reiterati gli effetti dell'Ordinanza presidenziale n. 8/rif del 27 settembre 2013.

I nuovi ATO (Ambiti territoriali ottimali)

15. Attualmente la Regione ha individuato **18 ATO**⁵ per la gestione integrata dei rifiuti, in riferimento ai quali sono state costituite – quali enti di governo – le corrispondenti Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.).

Le S.R.R. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti

16. L'art. 6 prevede infatti che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia e i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa dalla L.R. n. 9/2010.

17. Così come già avvenuto per le società d'ambito, la partecipazione obbligatoria degli enti locali impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. Gli oneri per la costituzione e il funzionamento della SRR sono posti dalla legge a carico dei comuni soci.

18. In riferimento alle funzioni di pianificazione, compete alla SRR, l'adozione del Piano d'Ambito (PdA), nonché la verifica dell'evoluzione dei fabbisogni di smaltimento e recupero in relazione all'offerta impiantistica disponibile e necessaria. Le previsioni contenute nel Piano d'Ambito – che costituisce lo strumento attuativo primario del Piano Regionale dei Rifiuti - sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

19. La SRR, oltre a provvedere all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, esercita inoltre un'importante attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori.

Le ARO (Aree di Raccolta Ottimali)

20. In base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010⁶, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito, che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. La verifica di tale rispondenza spetta alla Regione.

⁵ 1. Agrigento Est; 2. Agrigento Ovest; 3. Caltanissetta Nord; 4. Caltanissetta Sud; 5. Catania Area Metropolitana; 6. Catania Nord; 7. Catania Sud; 8. Enna; 9. Isole Eolie; 10. Messina Area Metropolitana; 11. Messina Provincia; 12. Palermo Area Metropolitana; 13. Palermo Est; 14. Palermo Ovest; 15. Ragusa; 16. Siracusa; 17. Trapani Nord; 18. Trapani Sud.

L'ampliamento dei 10 ATO previsti dell'originario art. 5, comma 2, della L.R. n. 9/2010, è stato possibile a seguito delle modifiche apportate al testo normativo ad opera dell'art. 11 della L.R. n. 26/2012. I 18 ATO sono di seguito individuati dal Decreto del Presidente della Regione n. 53/2012.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 gennaio 2013, n. 3.

Il libero Consorzio comunale

21. La L.R. 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” attribuisce al libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, oltre alle funzioni già spettanti alle ex province regionali, anche quelle in materia di gestione dei rifiuti.

Più precisamente, l'art. 27, al comma 1, p.to 3), lett. e), intesta al libero Consorzio comunale – in materia di sviluppo economico – la funzione di *“organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi”*.

III. OSSERVAZIONI

a) La mancata attuazione del sistema delineato dalla L.R. n. 9/2010

22. La disciplina sui rifiuti contenuta nella L.R. n. 9/2010 si è dimostrata non solo contraddittoria, ma anche difficilmente applicabile. I cinque interventi di modifica, disposti ad opera delle leggi regionali n. 11/2010, n. 26/2012, n. 49/2012, n. 3/2013, n. 13/2014, non sono, tuttavia, da soli sufficienti a determinare il reale grado di instabilità e conseguente inapplicabilità legislativa, legata – ad avviso dell’Autorità - a ulteriori criticità.

23. La prima concerne la gestione della fase transitoria: l’incapacità della Regione di programmare i tempi di entrata in vigore della nuova disciplina⁷ e i ritardi – a volte colpevoli - delle amministrazioni comunali⁸ spingono a sistematici differimenti.

Dal 2013 al 2016 si contano molteplici ordinanze del Presidente della Regione ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006 e innumerevoli ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci.

24. Un ulteriore elemento disgregatore della coerenza normativa della L.R. n. 9/2010 è rappresentato dalle circolari assessoriali, adottate secondo le contingenti necessità amministrative: questo *modus operandi* ha tuttavia ingenerato un sostanziale svuotamento dello schema originario della legge di riforma.

b) La moltiplicazione degli adempimenti attuativi

25. A fianco della normativa legislativa si collocano, poi, gli atti amministrativi generali di pianificazione e programmazione del ciclo dei rifiuti e di localizzazione degli impianti. Questi piani si susseguono – sostanzialmente – su tre livelli territoriali interessati: regionale (Piano regionale di gestione dei rifiuti), d’ambito ottimale (ogni S.R.R. adotta il proprio Piano d’Ambito) e comunale (ogni ARO presenta un autonomo Piano d’Intervento).

I rapporti tra livelli di governo sono improntati alla logica della pianificazione a cascata, per cui l’esercizio delle competenze da parte del livello inferiore presuppone che quello superiore abbia esercitato le proprie, con i conseguenti rischi di paralisi decisionale⁹.

⁷ Nel “Piano stralcio per l’attuazione degli interventi per l’implementazione impiantistica” adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti in data 5 giugno 2015 si legge che “la liquidazione delle società d’ambito, prevista dall’art. 19, comma 1, della L.R. n. 9/2010, ha subito forti rallentamenti e – in alcuni casi – non è neppure iniziata” (!).

⁸ Cfr. Audizione dell’ex dirigente generale del dipartimento della regione siciliana delle acque e dei rifiuti ed ex commissario per l’emergenza rifiuti da aprile a dicembre 2013, Marco Lupo, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella seduta di mercoledì 4 marzo 2015, in: www.camera.it

26. Questo particolare meccanismo è in parte da ascrivere alla complessità del disegno istituzionale e al numero eccessivo dei soggetti titolari di competenze e funzioni in materia; in altra parte, all'incapacità dell'amministrazione regionale di adottare scelte politiche nette e al conseguente rinvio ad altre sedi decisionali di livello inferiore.

27. Le varie amministrazioni tuttavia faticano a dare esecuzione ai principali adempimenti loro assegnati: dal 2013 a oggi sono ancora poche le SRR che hanno adottato il Piano d'Ambito e gli ARO (*rectius* le ARO) si rivolgono generalmente ai professionisti o alle società operanti nel settore dei rifiuti per la redazione dei Piani d'Intervento¹⁰.

c) La sovrapposizione dei livelli di regolazione all'interno dell'ATO e la stratificazione dell'assetto organizzativo nei rapporti tra SRR e i soggetti dell'ARO

La natura giuridica della SRR

28. Nonostante l'esperienza fallimentare delle 27 società d'ambito, il legislatore regionale ha nuovamente optato per il mantenimento della forma di società consortile di capitali (S.p.A. o S.r.l.) per l'ente di governo dell'ATO. Alla nuova SRR partecipano obbligatoriamente i comuni per il 95% delle quote e la provincia di riferimento territoriale per il restante 5%¹¹. Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010, "Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L'amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge".

29. La nuova SRR, pur non esercitando alcuna attività di impresa ma solo compiti autoritativi non può ricorrere – avendo adottato una formula organizzativa deputata all'esercizio di un'attività economica disciplinata dal codice civile – alle tutele offerte dal diritto amministrativo, *in primis* l'autotutela amministrativa. Inoltre, la disciplina codicistica sui processi decisionali societari delinea un sistema chiuso che non solo non tollera interventi esterni nella *governance* societaria da parte di organi tutori (ad es., la Regione), ma, almeno per la società azionaria, limita l'intervento dell'assemblea dei soci in generale e del socio in particolare in spazi definiti e mai invasivi delle competenze dell'organo gestorio.

30. Queste brevi riflessioni inducono a ritenere che le SRR sarebbero connotate dalle medesime criticità proprie delle ex società d'ambito¹² e a suggerire la loro trasformazione in enti di diritto pubblico¹³.

⁹ Cfr., ad esempio, quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 10, L.R. n. 9/2010 dove si chiarisce che la mancata adozione del piano d'ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

¹⁰ Il Comune di Menfi, ad esempio, ha deciso di affidare alla società ESPER l'incarico di redazione del Piano d'Intervento per l'importo complessivo di € 24.487,84 (determina n. 19 del 05/05/2014).

¹¹ Così come già avvenuto per le società d'ambito, la partecipazione obbligatoria degli enti locali impedisce al singolo ente di non aderire al modello associativo. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, chiamata a sindacare il comportamento di un comune che ha espresso la volontà di fuoriuscire dalla società d'ambito mediante cessione della sua partecipazione societaria e di gestire, in proprio e/o con affidamento a imprese private, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (v. TAR Palermo, sez. III, sentenza n. 527/2014).

¹² "(...) negli statuti delle ex ATO, come in quelli delle SRR, è indicata come norma che regola la vita di queste società la disciplina civilistica e questo è uno degli elementi che la Cassazione pone in primo piano per negare la giurisdizione della Corte dei conti" (cfr. Audizione del Procuratore regionale della Corte dei conti, Giuseppe Aloisio, durante la missione in Sicilia della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, di venerdì 13 marzo 2015 in: www.camera.it).

L'introduzione delle ARO con Circolare assessoriale 1 febbraio 2013 e il principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti ex art. 200, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 152/2006

31. Con riferimento al fenomeno della sovrapposizione dei livelli regolativi l'introduzione del comma 2-ter all'art. 5 della L.R. n. 9/2010, come interpretato dalla Circolare Assessoriale n. 1 del 1° febbraio 2013, ha determinato – attraverso la previsione delle ARO – l'attribuzione ai comuni, in forma singola o associata, della fondamentale funzione intestata alla SRR in qualità di ente di governo dell'ATO ovvero quella di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

32. Non si ritiene tuttavia corretta la gestione autonoma del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ad opera del comune che è contemporaneamente socio della SRR, per aperto contrasto col principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti come previsto dall'art. 200, comma 1, lett. a) del Codice dell'ambiente, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base – tra gli altri - del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

33. Con successiva circolare, la n. 2 del 23 maggio 2013, l'Assessore regionale *pro tempore* ha introdotto – attraverso un atto amministrativo – l'ennesima deroga al comma 2-ter dell'art. 5, L.R. n. 9/2010, invitando i comuni che volessero procedere autonomamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di dotarsi di un Piano d'Intervento, da inoltrare alla Regione per la successiva approvazione, anche in assenza del Piano d'Ambito di competenza della SRR di riferimento, che invece la L.R. pone quale presupposto di legittimità della pianificazione comunale (v. p.to 8).

Evoluzione delle ARO (o degli ARO) e dei relativi Piani d'Intervento

34. Poiché in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 9/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite, su 390 comuni della Sicilia, in 260¹⁴ hanno costituito l'ARO (Area o Ambito di Raccolta Ottimale) che in buona parte dei casi - per l'esattezza 103 - coincide con il comune stesso¹⁵.

35. La disamina a campione degli ARO costituiti e dei relativi Piani d'Intervento approvati testimonia l'evidente irragionevolezza del sistema delineato dalla L.R. n. 9/2010 come interpretato dalle due circolari assessoriali del 2013 e la sostanziale inapplicabilità di alcuni Piani d'Intervento.

Accanto agli ARO monocomunali con popolazione che a volte supera di poco i 6.000 abitanti, ci sono degli ARO a 3 con facoltà di recesso unilaterale da parte dei comuni che ne fanno parte e casi di ARO a 4, i cui comuni tuttavia ricadono in ambiti territoriali appartenenti a 2 ATO/SRR diversi, contravvenendo peraltro a quanto stabilito dal comma 3 dell'art.5 della L.R. n. 9/2010.

36. Inoltre, l'adozione dei Piani d'Intervento in assenza dei Piani d'Ambito determina non solo un illegittimo capovolgimento della logica della pianificazione a cascata (v. p.to 25) ma anche una vera e propria frammentazione sistemica di servizi e territorio, vanificando la *ratio* dello schema delineato dal D. Lgs. n. 152/2006 ovvero la creazione di servizi omogenei tali da consentire economie di scala¹⁶.

¹³ A conferma della coerenza di tale proposta si veda quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 7, L.R. n. 9/2010, in merito alla obbligatorietà di ricorrere al concorso pubblico per l'assunzione di nuovo personale presso le SRR.

¹⁴ V. nota del Dirigente del Servizio V del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti del 21 luglio 2015, prot. n. 3940.

¹⁵ Cfr. ELENCO DECRETI PIANI DI INTERVENTO APPROVATI

¹⁶ V., in tal senso, la Circ. Ass. Prot. n. 26074 del 12 giugno 2015 che impone la sospensione della verifica dei Piani d'Intervento fino all'effettiva adozione dei Piani d'Ambito, salvando tuttavia i Piani già approvati.

37. Quanto, infine, all'analisi dei piani finanziari presentati dagli ARO assieme ai Piani d'Intervento, dall'indagine svolta è emerso che spesso i comuni identificano come oneri per la gestione del servizio dei rifiuti i soli costi legati all'attuazione del Piano d'Intervento propriamente inteso, omettendo sia la quantificazione degli oneri che devono sostenere per il funzionamento della SRR di cui fanno parte (art. 6) e per i servizi da questa erogati, sia la contabilizzazione degli oneri relativi ai debiti maturati nei confronti delle Società d'ambito in liquidazione (art. 19). Inoltre, per poter definire l'effettivo costo del servizio che poi pagheranno i cittadini attraverso l'imposta comunale, va aggiunto quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015 che impone di calcolare tra le componenti di costo della tassa sui rifiuti, anche *“gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”*.

Il ruolo degli UREGA

38. Ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 9/2010, il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene affidato dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, che si avvale, per l'espletamento delle gare, dell'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto).

39. Le ARO che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara pubblica devono parimenti rivolgersi, ex art. 47, comma 20, della L.R. n. 5/2014, all'UREGA, più precisamente alle competenti Sezioni Provinciali in cui è strutturato l'Ufficio Regionale.

40. Dall'analisi dei bandi pubblicati si evince che il ruolo svolto dagli UREGA non sembra paragonabile a quello normalmente svolto dalla SUA (Stazione Unica Appaltante). Gli schemi dei bandi di gara vengono infatti predisposti dai comuni, presso i quali sono conseguentemente disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare di gara.

Non è chiaro, inoltre, quale dei due soggetti (ARO o UREGA) sia deputato a rispondere alle FAQ (*Frequently Asked Questions*), né chi gestisce l'eventuale contenzioso.

d) Le ordinanze sindacali

41. La disamina a campione delle ordinanze sindacali ex art. 191, D. Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che le stesse vengono adottate basandosi, generalmente, su un triplice ordine di motivazioni:

- sono le stesse ordinanze del Presidente della Regione a testimoniare l'eccezionalità della situazione che consente, anche ai sindaci, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;
- le SRR, ancorché formalmente costituite, non sono tuttavia operative: non hanno adottato il rispettivo Piano d'Ambito e non hanno proceduto all'affidamento del servizio;
- l'ARO, sebbene costituito e con un Piano d'Intervento approvato dalla Regione, non può comunque indire la gara per l'affidamento del servizio ma deve obbligatoriamente rivolgersi all'UREGA provinciale, di cui però non controlla i tempi di pubblicazione del bando di gara né del successivo espletamento delle procedure concorsuali.

42. Delle varie giustificazioni addotte per legittimare l'emissione delle ordinanze contingibili e urgenti, come sopra sintetizzate, la meno convincente – ad avviso dell'Autorità - è quella che attiene al mancato funzionamento delle SRR. I sindaci ne parlano come di un soggetto terzo, senza considerare che i comuni da loro governati sono soci di quelle società e che, conseguentemente, il loro mancato funzionamento è in parte da addebitare a loro stessi.

43. Nulla evidentemente impedisce al sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'ente preposto adottando, legittimamente, le

ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'ordinamento, tuttavia, giustifica la loro emissione solamente in presenza di casi realmente eccezionali che – in quanto tali – non possono riguardare un così alto numero di territori comunali.

IV. LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ADOTTATE D'INTESA CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016

44. Poiché il termine previsto per reiterare le ordinanze ex art. 191, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, era stato superato, la Regione Siciliana ha fatto ricorso all'istituto disciplinato dal comma 4 del medesimo articolo che - in presenza di comprovate necessità - consente al Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente di adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i termini consentiti.

45. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con nota prot. n.8495 del 31 maggio 2016, nel dettare le prescrizioni per la concessione dell'intesa ai fini della proroga dell'Ordinanza ex art.191, comma 4, ha, tra l'altro, imposto alla Regione di:

*f) attivarsi con solerzia al fine di addivenire alla **riorganizzazzione della governance regionale di settore**. in ottemperanza delle diffide governative ex art. 120, secondo comma, della Costituzione, del 7 agosto 2015, procedendo - entro il 15 giugno - alla approvazione in Giunta e alla conseguente presentazione in ARS di un apposito ddl nell'ambito delle procedure di urgenza di cui all'articolo 136 del regolamento dell'Assemblea regionale. I contenuti del disegno di legge dovranno individuare ambiti territoriali di affidamento preferibilmente di dimensione ultraprovinciale, e comunque in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità del personale del settore le quali - pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali - garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.*

Detta prescrizione è ora contenuta nell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016, emanata dal Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare¹⁷.

46. In tale contesto si è reso necessario prevedere anche una specifica attività di monitoraggio sull'attuazione dei contenuti della predetta Ordinanza e sul rispetto delle prescrizioni poste dal Ministero dell'Ambiente. Tale attività è posta- ai sensi dell'art. 15¹⁸ - in capo alla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento con il coinvolgimento di ANAC.

Ordinanza n. 26/Rif del 1 dicembre 2016

¹⁷ Art. 2, comma 3: L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro il 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale riorganizzazione della governance regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali – pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.

¹⁸ Art. 15, comma 1: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento – monitorerà, con l'opportuno coinvolgimento dell'ANAC, le attività, il rispetto delle prescrizioni e dei tempi contenuti nella presente ordinanza e dei cronoprogrammi previsti e, con cadenza trimestrale, la prima con scadenza il 30 agosto 2016, effettuerà una verifica dello stato di avanzamento degli interventi posti in essere dalla Regione Siciliana entro il 15 settembre 2016.

47. In vista della scadenza dell'Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016, la Regione Siciliana ha richiesto l'emissione di una nuova ordinanza contenente la reiteratione parziale delle disposizioni contenute nella sopra richiamata ordinanza.

48. Con nota Prot. n. 26172/GAB del 01/12/2016 il Ministro dell'Ambiente ha rilasciato l'intesa sulla nuova ordinanza subordinandone tuttavia gli effetti al rispetto di una serie di condizioni, tra le quali, per quanto di nostro interesse, quella di attivarsi affinché il disegno di legge approvato dalla Giunta di riorganizzazione della *governance* sia posto in discussione in aula per il 10 gennaio 2017.

49. Come la precedente ordinanza, anche la n. 26/Rif del 1 dicembre 2016 disciplina, all'art. 6¹⁹, l'attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'Ambiente sulle azioni poste in essere dalla Regione in attuazione dell'ordinanza, *“nonché il rispetto – in collaborazione con ANAC per quanto di competenza, ed in particolare con riferimento agli aspetti concernenti la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica necessarie e la riforma della governance regionale della gestione dei rifiuti – delle condizioni cui è vincolato il rilascio dell'intesa ministeriale”*.

V. DISEGNO DI LEGGE N. 1243

50. Il DDL n. 1243 presentato dal Presidente Crocetta su proposta dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità Contraffatto il 27 luglio 2016 è composto dalla Relazione illustrativa e dall'articolato.

Preliminarmente è tuttavia doveroso segnalare un manifesto disallineamento tra le due parti del DDL in esame, posto che – per un evidente errore materiale – la Relazione si riferisce ad altro articolato - che prevede un ATO unico e consta di 34 articoli - e non a quello effettivamente presentato che, al contrario, disciplina 9 ATO e comprende 30 articoli.

51. Il disegno di legge in commento, oltre a ribadire che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni, precisa – con apprezzabile chiarezza – che le stesse sono obbligatoriamente esercitate in forma associata (cfr. art. 6).

A tal fine, il territorio regionale è suddiviso in nove ambiti territoriali ottimali (art. 7):

1. ATO 1 – Palermo, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Palermo, incluse le Isole minori afferenti il confine territoriale della stessa;
2. ATO 2 – Messina, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Messina, incluse le Isole minori afferenti il confine territoriale della stessa;
3. ATO 3 – Catania, coincidente con la delimitazione territoriale della città metropolitana di Catania;
4. ATO 4 – Trapani, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Trapani, incluse le Isole minori afferenti il confine territoriale dello stesso;
5. ATO 5 – Agrigento, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Agrigento, incluse le Isole minori afferenti il confine territoriale dello stesso;
6. ATO 6 - Enna, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Enna;
7. ATO 7 - Caltanissetta, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Caltanissetta;

¹⁹ Art. 6, comma 1: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento monitorerà le attività poste in essere dalla Regione in attuazione della presente ordinanza, nonché il rispetto – in collaborazione con ANAC per quanto di competenza, ed in particolare con riferimento agli aspetti concernenti la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica necessarie e la riforma della governance regionale della gestione dei rifiuti – delle condizioni cui è vincolato il rilascio dell'intesa ministeriale in base alla nota prot. n. 26172 del 1 dicembre 2016.

8. ATO 8 - Siracusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Siracusa;

9. ATO 9 - Ragusa, coincidente con la delimitazione territoriale del libero consorzio di Ragusa.

52. Per ogni ATO è prevista l'istituzione di un **Ente di Governo** per il servizio dei rifiuti, denominato "Ente di governo metropolitano o del libero consorzio" di cui fanno parte tutti i Comuni ricadenti nello stesso ambito, che esercitano in forma aggregata le funzioni di regolazione e controllo del servizio (art. 8).

Più in dettaglio, all'Ente di governo metropolitano o del libero consorzio – che ha personalità giuridica di diritto pubblico - competono le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della modalità di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione, di stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e controllo.

53. Per l'espletamento di tali funzioni ogni Ente di Governo dispone di un'apposita struttura tecnico-amministrativa alle dipendenze del direttore generale ed è dotato di un proprio ruolo organico. I costi di funzionamento sono definiti e ripartiti in quota parte a carico della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti.

54. Inoltre, con la finalità di ottimizzare il monitoraggio e introdurre la standardizzazione delle procedure di affidamento viene istituita, all'interno della **stazione regionale unica di committenza**, una **sezione** per la gestione degli affidamenti dell'intero sistema integrato dei rifiuti.

Con successivo decreto del Presidente della Regione verranno definite la dotazione organica della predetta sezione, e **le soglie** al di sotto delle quali le predette procedure saranno gestite direttamente dagli Enti di governo metropolitano e dei liberi Consorzi.

55. Sono organi dell'Ente di governo (art. 9):

- a) Il Presidente;
- b) L'Assemblea d'Ambito;
- c) Il Direttore;
- d) Il Collegio dei revisori.

56. A livello regionale viene poi istituito presso il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il **Consiglio di Sorveglianza** (art. 18), composto da tre esperti, con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo sul raggiungimento degli obiettivi da parte degli Enti di Governo dei nove ATO. I compensi spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Sorveglianza sono a carico della tariffa e sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione.

57. Le 18 SRR (Società di Regolazione dei Rifiuti) istituite ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2010, con l'entrata in funzione dei nuovi Enti di Governo verranno sciolte e i relativi rapporti giuridici ancora pendenti, compresi i contratti stipulati, nonché tutte le posizioni debitorie e creditorie esistenti saranno trasferiti agli Enti di Governo in cui le stesse ricadono (art. 25).

58. Fino a quando i nuovi Enti di Governo non avranno individuato i soggetti cui affidare la gestione del servizio²⁰, e comunque non oltre 12 mesi dall'attivazione degli Enti di Governo, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nella Regione è assicurata dalle Società d'ambito già poste in liquidazione dalla LR n. 9/2010 (art. 26).

²⁰ Ai sensi dell'art. 20 del DDL in esame, gli Enti di Governo provvedono all'affidamento del servizio scegliendo tra le seguenti opzioni:

- a) Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici;
- b) Affidamento a società mista, il socio privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica;
- c) Affidamento c.d. in house, nei limiti fissati dal diritto dell'UE.

VI. VALUTAZIONI SUL DDL N. 1243

59. Nell'individuazione dei 9 ATO con i relativi Enti di Governo, il legislatore regionale ha applicato il criterio territoriale coincidente con quello delle ex province, disattendendo così sia l'indicazione contenuta nella diffida del Governo del 7 agosto 2015 (non più di cinque ambiti), sia quella posta dal Ministro dell'ambiente nel rilascio dell'intesa (ambiti territoriali preferibilmente di dimensione ultraprovinciale).

60. Vero è che il legislatore nazionale ha stabilito, all'art. 3-bis del DL n. 138/2011, che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Ad avviso dell'Autorità, tuttavia, la dimensione degli ATO dovrebbe essere improntata al perseguimento di logiche di tipo concorrenziale e nel caso della Sicilia i territori di determinate province potrebbero risultare non sufficientemente ampi, sotto il profilo della dimensione territoriale, da assicurare una gestione del servizio secondo una scala ottimale.

61. Tra le novità introdotte dal DDL in commento appare di sicuro interesse l'istituzione – all'interno della stazione regionale unica di committenza – di una sezione per la gestione degli affidamenti dell'intero sistema integrato dei rifiuti. Al di sotto di determinate soglie, tuttavia, le procedure di affidamento saranno gestite direttamente dagli Enti di Governo.

Ritiene, in proposito, l'Autorità che sia necessario chiarire il ruolo degli Urega provinciali (v. p.to 40) ed evitare, conseguentemente, una prevedibile disomogeneità della gestione del servizio a livello territoriale provinciale.

62. Di fronte a un quadro istituzionale e a un assetto amministrativo sostanzialmente bloccati, l'Autorità valuta positivamente l'intervento legislativo regionale di superamento della LR n. 9/2010. Ciò che tuttavia preoccupa è il permanere di una interminabile fase transitoria (v. p.to 23) posto che come già avvenuto in occasione dell'adozione della LR n. 9 anche l'attuale DDL garantisce – nella fase transitoria - la prosecuzione del servizio attraverso le Società d'ambito in liquidazione ma ancora operative.

In base a quanto sopra considerato, il Consiglio

Delibera

di approvare le precedenti valutazioni e di formulare, in particolare, i seguenti rilievi:

- sulla **dimensione degli ATO** nei quali è stato suddiviso il territorio della Regione Siciliana, posto che le dimensioni territoriali di qualche ex provincia potrebbero risultare non idonee a generare economie di scala;

- sulla **costituzione ed effettiva operatività dei nuovi Enti di Governo** per il servizio dei rifiuti: in un quadro di competenze e soggetti così complesso e variegato, le migliori pratiche che impongono un sistema di gestione integrata e tecnologicamente evoluta rischiano di cedere il passo a fenomeni di frammentazione;

- sul **sistema di affidamento delle procedure di gara**: ad avviso dell'Autorità il quadro di competenze delineato dall'art. 8, comma 11, del DDL n. 1243 e il permanere degli Urega provinciali rischia di provocare fenomeni di sovrapposizione di competenze;

- sul **regime transitorio**: l'incapacità di gestire la fase transitoria completando il processo di liquidazione delle Società d'ambito rischia di pregiudicare l'implementazione del futuro sistema di *governance*.

Dispone l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella persona del Ministro, dott. G.L. Galletti, alla Regione Siciliana nelle persone del Presidente della Regione, On. R. Crocetta e dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dott.ssa V. Contrafatto, all'Anci Sicilia – Associazione dei Comuni Siciliani nella persona del Presidente, Prof. L. Orlando, alla Procura regionale della Corte dei conti della Regione siciliana nella persona del Procuratore regionale, dott. G. Aloisio.

Fissa il termine di 60 giorni – ai sensi dell'art. 213, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 - entro cui il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità avranno cura di riscontrare la presente deliberazione illustrando le iniziative che intendono adottare in merito.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 gennaio 2017

Il Segretario, *Maria Esposito*